Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 214/2001 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2001

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere

(GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 1534/2002 della Commissione del 28 agosto 2002	L 231	35	29.8.2002
►M2	Regolamento (CE) n. 1931/2002 della Commissione del 29 ottobre 2002	L 295	7	30.10.2002
►M3	Regolamento (CE) n. 2239/2002 della Commissione del 16 dicembre 2002	L 341	12	17.12.2002
►M4	Regolamento (CE) n. 2131/2003 della Commissione del 4 dicembre 2003	L 320	3	5.12.2003
►M5	Regolamento (CE) n. 1319/2004 della Commissione del 16 luglio 2004	L 245	11	17.7.2004
►M6	Regolamento (CE) n. 1339/2004 della Commissione del 22 luglio 2004	L 249	4	23.7.2004
►M7	Regolamento (CE) n. 1675/2004 della Commissione del 24 settembre 2004	L 300	12	25.9.2004
►M8	Regolamento (CE) n. 1838/2004 della Commissione del 22 ottobre 2004	L 322	3	23.10.2004
►M9	Regolamento (CE) n. 2250/2004 della Commissione del 27 dicembre 2004	L 381	25	28.12.2004
►M10	Regolamento (CE) n. 1195/2005 della Commissione del 25 luglio 2005	L 194	8	26.7.2005
►M11	Regolamento (CE) n. 2107/2005 della Commissione del 21 dicembre 2005	L 337	20	22.12.2005
►M12	Regolamento (CE) n. 149/2009 della Commissione del 20 febbraio 2009	L 50	12	21.2.2009
►M13	Regolamento (CE) n. 549/2009 della Commissione del 24 giugno 2009	L 162	5	25.6.2009

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 214/2001 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2001

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ([1]), modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ([2]), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1255/1999 ha sostituito il regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio ([3]), e, tra l'altro, il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio ([4]), sugli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere. Tenuto conto del nuovo regime e alla luce dell'esperienza acquisita occorre modificare le modalità d'applicazione delle misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere. Per motivi di chiarezza è quindi opportuno procedere alla rifusione dei regolamenti che in precedenza disciplinavano i vari aspetti specifici dell'intervento, vale a dire i regolamenti della Commissione (CEE) n. 2213/76, del 10 settembre 1976, relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2080/96 ([6]), (CEE) n. 1362/87 ([7]), del 18 maggio 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio in ordine agli acquisti all'intervento e alla erogazione degli aiuti per l'ammasso privato di latte scremato in polvere, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 569/96 ([8]), (CEE) n. 1158/91, del 3 maggio 1991, relativo all'acquisto di latte scremato in polvere, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento ([9]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ([10]) e (CE) n. 322/96, del 22 febbraio 1996, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere ([11]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 419/98 ([12]), riunendo in un testo unico le relative disposizioni.

(2) Gli organismi di intervento possono acquistare esclusivamente latte scremato in polvere conformemente ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e rispondente a caratteristiche qualitative e di presentazione che è opportuno definire. Occorre inoltre precisare i metodi di analisi e le modalità relative al controllo della qualità, nonché disporre, ove la situazione lo esiga, l'esecuzione di controlli sulla radioattività del latte scremato in polvere, i cui livelli massimi devono essere fissati, se del caso, dalla normativa comunitaria.

(3) Per garantire il corretto funzionamento del regime di intervento, occorre precisare le condizioni relative al riconoscimento delle

([1]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
([2]) GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.
([3]) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.
([4]) GU L 78 del 20.3.1987, pag. 10.
([5]) GU L 249 dell'11.9.1976, pag. 6.
([6]) GU L 279 del 31.10.1996, pag. 15.
([7]) GU L 129 del 19.5.1987, pag. 9.
([8]) GU L 80 del 30.3.1996, pag. 48.
([9]) GU L 112 del 4.5.1991, pag. 65.
([10]) GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.
([11]) GU L 45 del 23.2.1996, pag. 5.
([12]) GU L 52 del 21.2.1998, pag. 20.

▼B

imprese di produzione e al controllo della loro osservanza. Per l'efficienza del regime è altresì opportuno prevedere le misure da adottare in caso d'inosservanza di tali condizioni. Poiché il latte scremato in polvere può essere acquistato all'intervento da un organismo di intervento di uno Stato membro diverso da quello di fabbricazione, è necessario prevedere le modalità secondo cui, in tali circostanze, l'organismo di intervento acquirente può verificare il rispetto delle caratteristiche qualitative previste.

(4) L'inosservanza di tali condizioni non deve arrecare pregiudizio al bilancio comunitario. È pertanto opportuno imporre all'operatore l'obbligo di ritirare il latte scremato in polvere non conforme, ponendo a suo carico le relative spese di ammasso.

(5) Occorre definire il quantitativo minimo dell'offerta. L'offerta deve essere corredata di una cauzione a garanzia della sua irrevocabilità e della consegna del latte scremato in polvere entro termini da stabilirsi.

(6) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli organismi di intervento possono acquistare esclusivamente latte scremato in polvere avente un determinato tenore minimo di materia proteica. Inoltre il prezzo d'acquisto può variare in funzione del tenore di materia proteica. Occorre precisare le modalità di calcolo del prezzo d'acquisto.

(7) Occorre precisare gli obblighi degli Stati membri ai fini della corretta gestione delle quantità immagazzinate. A questo scopo occorre determinare la distanza dal luogo del deposito e i costi da sostenere in caso di superamento di tale distanza. In particolare, è necessario stabilire le condizioni che i depositi devono rispettare per quanto riguarda l'ammasso e il ritiro dall'ammasso, l'accesso alle scorte e l'identificazione delle partite, nonché l'obbligo della copertura assicurativa dei rischi a carico del latte scremato in polvere in giacenza. Per garantire l'uniformità dei controlli e della loro frequenza, occorre inoltre precisare la natura e il numero delle ispezioni che le autorità nazionali sono tenute ad effettuare presso gli ammassatori. Poiché gli organismi di intervento sono vincolati da contratti vigenti per il periodo di ammasso in corso, occorre prevedere che le nuove condizioni che i depositi sono tenuti a rispettare per quanto riguarda l'ammasso e il ritiro dall'ammasso si applichino solo ai quantitativi di latte scremato in polvere acquistati all'intervento a decorrere dal 1º settembre 2000.

(8) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli acquisti di latte scremato in polvere al prezzo di intervento possono essere sospesi non appena i quantitativi offerti all'intervento nel periodo dal 1º marzo al 31 agosto di ogni anno superano le 109 000 tonnellate. In tal caso, gli acquisti possono essere effettuati mediante gara permanente, di cui è opportuno precisare le modalità. Occorre definire i dati da indicare nell'offerta, in particolare la quantità minima, i termini di presentazione e il prezzo massimo d'acquisto. Per garantire il rispetto delle caratteristiche qualitative e delle condizioni di presentazione del latte scremato in polvere, al momento dell'offerta e dopo l'entrata in magazzino, è opportuno esigere che l'offerta sia accompagnata da un impegno scritto dell'offerente. L'offerta deve essere altresì corredata di una cauzione di gara a garanzia della sua irrevocabilità dopo la chiusura del termine di presentazione delle offerte e della consegna del latte scremato in polvere entro termini da stabilirsi. Occorre inoltre precisare le modalità di calcolo del prezzo d'acquisto in funzione del tenore di materia proteica del latte scremato in polvere acquistato.

(9) Per una corretta gestione delle quantità giacenti all'intervento è necessario procedere alla rivendita del latte scremato in polvere non appena si presentano possibilità di smercio. Per garantire la parità di accesso al prodotto in vendita è opportuno dare la possibilità a tutti gli interessati di acquistare il latte scremato in polvere

▼B

ad un prezzo di vendita fisso. Occorre quindi definire le condizioni della vendita, per la quale è necessaria la costituzione di una garanzia di esecuzione, nonché le condizioni di presa in consegna del latte scremato in polvere e i termini di pagamento. Per poter seguire regolarmente la situazione delle scorte, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i quantitativi venduti.

(10) L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede la possibilità di concedere un aiuto per l'ammasso privato del latte scremato in polvere. Per l'efficace controllo di tale regime di aiuto è necessario prevedere un contratto ed un capitolato d'oneri, che precisino le condizioni dell'ammasso. Nella stessa ottica, sono necessarie disposizioni dettagliate in merito alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alle modalità dei controlli, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del citato regolamento. Per agevolare il controllo della presenza in deposito dei prodotti sotto contratto di ammasso privato, è opportuno disporre che i prodotti siano svincolati dall'ammasso per partite intere, tranne nei casi in cui lo Stato membro autorizzi lo svincolo di una quantità inferiore.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

▼M12

Articolo 1

Il presente regolamento reca le modalità di applicazione relative alle seguenti misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]):

a) acquisto all'intervento a prezzo fisso ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

b) acquisto all'intervento nell'ambito di una gara permanente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

c) vendita di latte scremato in polvere giacente all'ammasso pubblico nell'ambito di una gara permanente.

▼B

CAPO II

AMMASSO PUBBLICO

Sezione 1

Condizioni di acquisto

Articolo 2

▼M12

1. L'organismo di intervento acquista esclusivamente latte scremato in polvere conforme alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1,

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

▼M12

lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo, offerto all'intervento nel periodo dal 1º marzo al 31 agosto.

2. Le autorità competenti controllano la qualità del latte scremato in polvere secondo i metodi di analisi di cui all'allegato I del presente regolamento, su campioni prelevati secondo le modalità di cui all'allegato III. Detti controlli sono intesi ad accertare che il latte scremato in polvere non contenga altri prodotti, all'infuori delle materie prime autorizzate per la correzione del tenore proteico di cui all'allegato I, punto 4, lettera b), della direttiva 2001/114/CE del Consiglio ([1]), in particolare latticello o siero di latte ai sensi dell'allegato I del presente regolamento.

La correzione del tenore proteico avviene, se del caso, in fase liquida.

Tuttavia gli Stati membri possono, previo consenso della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, con riguardo a taluni requisiti di qualità e per taluni stabilimenti riconosciuti.

▼B

3. I livelli di radioattività del latte scremato in polvere non devono superare i livelli massimi consentiti eventualmente previsti dalla normativa comunitaria.

Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e il contenuto delle misure di controllo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

4. Il latte scremato in polvere deve essere stato fabbricato nel corso di un periodo di trenta giorni precedenti il giorno di ricevimento dell'offerta di vendita da parte dell'organismo di intervento. Se immagazzinato in sili, il latte scremato in polvere deve essere stato fabbricato nel corso delle quattro settimane precedenti la settimana di ricevimento dell'offerta.

5. La quantità minima dell'offerta è di venti tonnellate. Gli Stati membri possono disporre che l'offerta riguardi solo tonnellate intere.

6. Il latte scremato in polvere è confezionato in sacchi di contenuto pari a 25 kg conformi ai requisiti previsti nell'allegato II e recanti le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:

a) il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di fabbricazione;

b) la data o, ove del caso, la settimana di fabbricazione;

c) il numero della partita di fabbricazione;

d) la dicitura «latte scremato in polvere spray».

7. Il latte scremato in polvere è consegnato su pallet adatti all'ammasso di lunga durata.

In caso di consegna su «pallet» monouso, il prezzo d'acquisto del latte scremato in polvere comprende l'acquisto del pallet.

In caso di consegna su «pallet» EUR o di qualità paragonabile, i pallet vengono restituiti al venditore o scambiati con pallet equivalenti non oltre il momento del ritiro dall'ammasso.

([1]) GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19.

▼B

Articolo 3

1. L'impresa di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1255/1999 può ottenere il riconoscimento solo in presenza delle seguenti condizioni:

▼M11

a) se è riconosciuta a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [1] e dispone degli idonei impianti tecnici;

▼B

b) se si impegna a tenere aggiornati i registri previsti dall'organismo competente di ciascuno Stato membro, nei quali figurano l'origine delle materie prime, i quantitativi di latte scremato in polvere, latticello e siero di latte fabbricati, il confezionamento, l'identificazione e la data di uscita di ciascuna partita di latte scremato in polvere, latticello e siero di latte;

c) se accetta di sottoporre ad un controllo ufficiale specifico il latte scremato in polvere di sua produzione che può essere offerto all'intervento;

d) se si impegna a comunicare all'organismo competente incaricato del controllo, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, l'intenzione di produrre latte scremato in polvere per l'intervento pubblico; lo Stato membro può tuttavia fissare un termine più breve.

2. Per garantire il rispetto del presente regolamento, gli organismi competenti eseguono controlli in loco, senza preavviso, tenendo conto del programma di produzione di latte scremato in polvere destinato all'intervento degli stabilimenti interessati.

Essi eseguono almeno i seguenti controlli:

a) un controllo per ventotto giorni di fabbricazione di latte scremato in polvere destinato all'intervento e almeno una volta ogni sei mesi, in particolare per esaminare i dati di cui al paragrafo 1, lettera b);

b) un controllo semestrale per verificare il rispetto delle altre condizioni richieste per il riconoscimento di cui al paragrafo 1.

3. Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Su domanda dell'impresa interessata, il riconoscimento può essere nuovamente concesso dopo un periodo di almeno sei mesi in esito ad un controllo approfondito.

Salvo forza maggiore, qualora si constati che un'impresa non ha adempiuto uno degli impegni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, in funzione della gravità dell'irregolarità.

La sospensione non si applica qualora lo Stato membro accerti che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per colpa grave e che la sua gravità è minima sotto il profilo dell'incidenza sull'efficacia dei controlli di cui al paragrafo 2.

4. I controlli eseguiti in forza dei paragrafi 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano i seguenti elementi:

a) la data del controllo;

b) la sua durata;

c) le operazioni effettuate.

La relazione di controllo è firmata dall'agente responsabile e trasmessa all'impresa.

---

[1] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

▼B

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate con riferimento ai controlli di cui ai paragrafi 2 e 3, entro un mese dalla loro adozione.

Articolo 4

1. L'acquisto del latte scremato in polvere offerto all'intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione, nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dell'offerta, di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione.

▼M12

Il certificato reca le indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6, lettere a), b) e c), nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere prodotto in un'impresa riconosciuta della Comunità a partire da latte scremato e che la correzione del tenore proteico è avvenuta, se del caso, in fase liquida, come disposto all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

▼B

2. Qualora lo Stato membro di produzione abbia eseguito i controlli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In tal caso i sacchi di cui all'articolo 2, paragrafo 6, vengono sigillati con un'etichetta numerata dell'organismo competente dello Stato membro di produzione. Tale numero è riportato nel certificato di cui al paragrafo 1.

▼M12

Sezione 2

Procedura di acquisto all'intervento a prezzo fisso

▼B

Articolo 5

1. L'offerta di vendita reca i seguenti dati:

a) il nome e l'indirizzo del venditore;

b) il quantitativo offerto;

c) il deposito in cui è immagazzinato il latte scremato in polvere offerto.

2. L'organismo di intervento registra il giorno di ricevimento dell'offerta di vendita, le quantità e le date di produzione corrispondenti ed il luogo in cui il latte scremato in polvere è immagazzinato.

▼M12

———————

Le offerte presentate il sabato, la domenica o i giorni festivi si considerano ricevute dall'organismo di intervento il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui sono state presentate.

Le offerte presentate nel periodo dal 6 al 13 aprile 2009 si considerano ricevute dall'organismo di intervento il 14 aprile 2009.

▼B

3. L'offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni:

a) se riguarda un quantitativo di latte scremato in polvere conforme al disposto dell'articolo 2, paragrafo 5;

b) se è corredata dell'impegno scritto del venditore di rispettare il disposto dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 9;

▼M12

c) se è addotta la prova che il venditore ha costituito una cauzione di 5 EUR/100 kg nello Stato membro in cui è presentata l'offerta entro il giorno di ricevimento della medesima.

▼B

4. L'impegno di cui al paragrafo 3, lettera b), trasmesso inizialmente all'organismo di intervento, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte del venditore o dell'organismo di intervento, alle seguenti condizioni:

a) che il venditore precisi nell'offerta iniziale che intende beneficiare della presente disposizione;

b) che le offerte successive facciano riferimento sia alla presente disposizione (con la menzione «articolo 5, paragrafo 4»), sia alla data dell'offerta iniziale.

▼M12

5. L'offerta non può essere ritirata dopo essere stata ricevuta dall'organismo di intervento.

Articolo 6

L'irrevocabilità dell'offerta, la consegna del latte scremato in polvere al magazzino designato dall'organismo di intervento entro i termini fissati all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento e il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ([1]).

▼B

Articolo 7

▼M12

1. Il quinto giorno lavorativo a decorrere dalla data di ricevimento dell'offerta di vendita, l'organismo di intervento, dopo aver verificato l'offerta, rilascia un buono di consegna, a condizione che la Commissione non adotti misure speciali ai sensi dell'articolo 9 *bis*, paragrafo 3.

Il buono di consegna, datato e numerato, reca i seguenti dati:

a) il quantitativo di latte scremato in polvere da consegnare;

b) il termine di consegna;

c) il magazzino designato per la consegna.

Non vengono rilasciati buoni di consegna per quantitativi non previamente notificati a norma dell'articolo 9 *bis*, paragrafo 1.

▼B

2. Il latte scremato in polvere è consegnato entro i ventotto giorni successivi a quello del ricevimento dell'offerta di vendita. La consegna può essere frazionata.

▼M12

3. La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), è svincolata non appena in venditore abbia consegnato il quantitativo indicato sul buono di consegna entro il termine ivi stabilito e sia stata accertata la conformità ai requisiti di cui all'articolo 2.

Il latte scremato in polvere non conforme ai requisiti di cui all'articolo 2 è respinto e la cauzione è incamerata in proporzione al quantitativo respinto.

4. Il latte scremato in polvere si considera preso in consegna dall'organismo di intervento il giorno di entrata dell'intero quantitativo di latte scremato in polvere indicato sul buono di consegna nel magazzino

([1]) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

▼M12

designato dall'organismo di intervento, ma comunque non prima del giorno successivo a quello di emissione del buono di consegna.

▼B

5. Salvo forza maggiore, se il venditore non effettua la consegna entro il termine stabilito, la cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), viene incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e non si procede all'acquisto dei quantitativi residui.

▼M13

Articolo 8

L'organismo di intervento procede al pagamento del latte scremato in polvere preso in consegna tra il quarantacinquesimo e il sessantacinquesimo giorno successivi alla presa in consegna, previa verifica dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2.

▼B

Articolo 9

Qualora dal controllo risulti che il latte scremato in polvere non è conforme alle disposizioni dell'articolo 2, con la sua offerta il venditore si impegna a quanto segue:

a) riprendere la merce in oggetto;

b) pagare, prima di riprendere la merce, le spese di magazzinaggio dei quantitativi di cui trattasi, a partire dal giorno della presa in consegna sino alla data di uscita.

Le spese di magazzinaggio da pagare sono determinate in base ad importi forfettari relativi alle spese d'entrata, di uscita e di deposito, fissate in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio ([1]).

▼M12

Articolo 9 bis

1. Entro le ore 14 (ora di Bruxelles) di ogni lunedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di latte scremato in polvere che nella settimana precedente sono stati oggetto di un'offerta di vendita conformemente all'articolo 5.

2. Non appena si constati che, in un dato anno, le offerte di cui all'articolo 5 si avvicinano alle 80 000 tonnellate, la Commissione informa gli Stati membri della data a partire dalla quale essi dovranno comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1 entro le ore 14.00 (ora di Bruxelles) di ogni giorno lavorativo, riguardo ai quantitativi di latte scremato in polvere offerti nel giorno lavorativo precedente.

3. Al fine di rispettare il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione, senza avvalersi dell'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, dello stesso regolamento, decide:

a) la chiusura degli acquisti all'intervento a prezzo fisso;

b) qualora l'accettazione dell'intero quantitativo offerto in un determinato giorno comporti il superamento della quantità massima, la fissazione di una percentuale unica in ragione della quale viene ridotto il quantitativo globale delle offerte presentate da ciascun venditore e pervenute in quel giorno;

c) se del caso, il rigetto delle offerte per le quali non sono stati rilasciati buoni di consegna.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento, un venditore la cui offerta venga accettata previa riduzione, ai sensi della

([1]) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1.

▼M12

lettera b), del presente paragrafo, può decidere di ritirare la propria offerta entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del regolamento che fissa la percentuale di riduzione.

▼B

Sezione 3

Entrata all'ammasso e svincolo dall'ammasso

Articolo 10

1. I magazzini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono asciutti, in buono stato di manutenzione, esenti da parassiti;

b) sono privi di odori estranei;

c) sono ben aerati;

d) hanno una capacità di almeno 1 000 tonnellate e dispongono di attrezzature che consentano di svincolare giornalmente dall'ammasso almeno il 3 % del quantitativo immagazzinato, con un minimo di 100 tonnellate/giorno; a questo scopo si tiene conto unicamente dei quantitativi di latte scremato in polvere acquistati a decorrere dal 1º settembre 2000.

I rischi connessi con il magazzinaggio del latte scremato in polvere sono coperti mediante un'assicurazione che può assumere la forma di un'obbligazione contrattuale degli ammassatori oppure di un'assicurazione globale contratta dall'organismo di intervento. Lo Stato membro può anche essere il proprio assicuratore.

2. Gli organismi di intervento accertano che l'immagazzinamento e la conservazione del latte scremato in polvere siano eseguiti su «pallet» in modo da costituire partite facilmente identificabili ed agevolmente accessibili.

3. L'organismo competente incaricato del controllo procede al controllo della presenza dei prodotti in magazzino come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione ([1]).

▼M12

Articolo 11

1. L'organismo di intervento sceglie il magazzino disponibile più vicino al luogo in cui il latte scremato in polvere è immagazzinato.

Tuttavia, l'organismo di intervento può scegliere un altro magazzino situato ad una distanza non superiore a 350 km, purché ciò non comporti spese di magazzinaggio supplementari.

Oltre tale distanza, l'organismo di intervento può scegliere un altro magazzino se tale scelta comporta spese minori, tenendo conto delle spese di magazzinaggio e di trasporto. In tal caso l'organismo di intervento ne informa immediatamente la Commissione.

2. Se l'organismo di intervento acquirente ha sede in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio è immagazzinato il latte scremato in polvere offerto, ai fini del calcolo della distanza massima di cui al paragrafo 1 non si tiene conto della distanza tra il magazzino del venditore e la frontiera dello Stato membro in cui ha sede l'organismo di intervento acquirente.

3. Oltre la distanza massima di cui al paragrafo 1, le spese supplementari di trasporto a carico dell'organismo di intervento sono fissate a 0,05 EUR per tonnellata al chilometro.

([1]) GU L 288 del 9.11.1996, pag. 6.

▼B

Articolo 12

1. All'uscita dall'ammasso, l'organismo di intervento mette a disposizione il latte scremato in polvere sulla banchina del magazzino, posto su «pallet» e caricato sul mezzo di trasporto, fissaggio escluso.

Se il latte è messo a disposizione su pallet EUR o di qualità paragonabile, al momento dell'uscita dall'ammasso il venditore restituisce all'organismo di intervento «pallet» equivalenti.

2. Le spese di fissaggio e, ove del caso, di scaricamento dai pallet sono a carico dell'acquirente del latte scremato in polvere. Tali spese sono fissate forfettariamente dallo Stato membro, il quale ne informa gli interessati, su richiesta. Esse vengono comunicate alla Commissione entro un mese dall'adozione del presente regolamento e prima di ogni modifica.

Sezione 4

Condizioni particolare in caso di acquisto mediante gara

▼M12

Articolo 13

Se la Commissione decide di procedere all'acquisto del latte scremato in polvere mediante gara permanente a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), dello stesso regolamento e secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2 del medesimo, si applicano gli articoli 2, 3, 4, 10, 11 e 12 del presente regolamento, salvo disposizione contraria contenuta nella presente sezione.

▼B

Articolo 14

1. Si procede alla pubblicazione di un bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

▼M12

2. Il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) di ogni terzo martedì del mese, salvo il quarto martedì del mese di agosto. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

▼B

Articolo 15

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando presso l'organismo di intervento di uno Stato membro un'offerta scritta, contro dichiarazione di ricevuta, oppure inviando l'offerta con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

2. L'offerta reca i seguenti dati:

a) il nome e l'indirizzo dell'offerente;

b) il quantitativo offerto;

c) il prezzo offerto per 100 chilogrammi di latte scremato in polvere, al netto delle tasse interne, su pallet franco banchina del deposito, espresso in euro con un massimo di due decimali;

d) il deposito in cui è immagazzinato il latte scremato in polvere offerto.

▼B

3. L'offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni:

▼M12

a) se riguarda latte scremato in polvere fabbricato nel corso dei 31 giorni o, se del caso, delle quattro settimane che precedono la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 14, paragrafo 2;

▼B

b) se riguarda un quantitativo di latte scremato in polvere conforme al disposto dell'articolo 2, paragrafo 5;

c) se è corredata dell'impegno scritto dell'offerente di rispettare il disposto della lettera a) del presente paragrafo e dell'articolo 9;

▼M12

d) se è addotta la prova che l'offerente ha costituito, per la gara in questione, una cauzione di 5 EUR/100 kg nello Stato membro in cui è presentata l'offerta, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte.

▼B

4. L'impegno di cui al paragrafo 3, lettera c), trasmesso inizialmente all'organismo di intervento, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte dell'offerente o dell'organismo di intervento, alle seguenti condizioni:

a) l'offerente deve precisare nell'offerta iniziale che intende beneficiare della presente disposizione;

b) le offerte successive devono far riferimento sia alla presente disposizione (con la menzione «articolo 15, paragrafo 4»), sia alla data dell'offerta iniziale.

5. L'offerta non può essere modificata o ritirata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla gara di cui trattasi di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

▼M12

Articolo 16

L'irrevocabilità dell'offerta, la consegna del latte scremato in polvere al magazzino designato dall'organismo di intervento entro i termini fissati all'articolo 19, paragrafo 3, del presente regolamento e il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2 costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

▼B

Articolo 17

▼M9

1. Il giorno della scadenza del termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.

Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine.

▼M12

2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara, la Commissione fissa un prezzo massimo di acquisto secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

▼B

3. La Commissione può decidere di non dare seguito alla gara.

▼B

Articolo 18

1. L'offerta è respinta se il prezzo proposto è superiore al prezzo massimo di cui all'articolo 17, paragrafo 2, valido per la gara di cui trattasi.

2. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

Articolo 19

1. Ogni offerente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara.

La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera d), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

▼M12

2. L'organismo di intervento rilascia immediatamente un buono di consegna datato e numerato, in cui sono indicati i seguenti dati:

a) il quantitativo da consegnare;

b) il termine di consegna;

c) il magazzino designato per la consegna.

Non vengono rilasciati buoni di consegna per quantitativi non previamente notificati a norma dell'articolo 17, paragrafo 1.

▼B

3. L'aggiudicatario provvede alla consegna del latte scremato in polvere entro ventotto giorni dal giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La consegna può essere frazionata.

▼M12

4. La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera d), è svincolata non appena in venditore abbia consegnato il quantitativo indicato sul buono di consegna entro il termine ivi stabilito e sia stata accertata la conformità ai requisiti di cui all'articolo 2.

Il latte scremato in polvere non conforme ai requisiti di cui all'articolo 2 è respinto e la cauzione è incamerata in proporzione al quantitativo respinto.

▼B

5. Salvo forza maggiore, se l'aggiudicatario non effettua la consegna entro il termine stabilito, la cauzione di gara di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera d), viene incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e non si procede all'acquisto dei quantitativi residui.

Articolo 20

▼M13

1. Entro un termine che scade tra il quarantacinquesimo e il sessantacinquesimo giorno successivi alla data di presa in consegna del latte scremato in polvere, l'organismo di intervento versa all'aggiudicatario il prezzo indicato all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), previa verifica dell'osservanza dell'articolo 2, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, e dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a).

▼M12

———————

▼B

3. La presa in consegna del latte scremato in polvere da parte dell'organismo di intervento ha luogo il giorno di entrata dell'ultima partita del quantitativo di latte scremato in polvere oggetto dell'offerta nel magazzino designato dall'organismo di intervento, ma comunque non prima del giorno successivo a quello dell'emissione del buono di consegna.

▼M5

Sezione 5

Vendita mediante gara di latte scremato in polvere giacente all'intervento

Articolo 21

1. La vendita di latte scremato in polvere entrato all'ammasso anteriormente al ►M10 1º luglio 2005 ◄ si effettua secondo la procedura di gara permanente, indetta da ciascun organismo di intervento.

2. L'organismo di intervento redige un bando di gara che precisa, in particolare, il termine e il luogo per la presentazione delle offerte. Per i quantitativi di latte scremato in polvere che detiene, l'organismo di intervento indica inoltre:

a) l'ubicazione dei depositi nei quali è immagazzinato il latte scremato in polvere destinato alla vendita;

b) i quantitativi di latte scremato in polvere messo in vendita in ogni deposito.

Nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è pubblicato un bando di gara permanente almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.

3. L'organismo di intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta un elenco con le indicazioni di cui al paragrafo 2. Inoltre, procede regolarmente, nella debita forma indicata nel bando di gara permanente, alla pubblicazione di tale elenco aggiornato.

4. L'organismo di intervento adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati:

a) di esaminare a loro spese, prima dell'offerta, campioni del latte scremato in polvere posto in vendita;

b) di verificare i risultati delle analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 22

1. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo di intervento procede a gare particolari.

▼M12

2. Il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) di ogni terzo martedì del mese. Nel mese di agosto, tuttavia, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del quarto martedì e in dicembre alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

▼M5

Articolo 23

1. Gli interessati partecipano alla gara particolare depositando l'offerta scritta presso l'organismo di intervento, contro ricevuta di ritorno, oppure con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con ricevuta di ritorno.

L'offerta è presentata all'organismo di intervento che detiene il latte scremato in polvere.

2. L'offerta reca:

a) il nome e l'indirizzo del concorrente;

b) il quantitativo richiesto;

▼M5

c) il prezzo offerto per 100 kg di latte scremato in polvere, al netto di tasse ed imposte interne, franco deposito, espresso in euro;

d) se del caso, il deposito nel quale è immagazzinato il latte scremato in polvere ed eventualmente un deposito alternativo.

3. L'offerta è valida soltanto se:

a) riguarda un quantitativo di almeno 10 tonnellate, tranne nel caso in cui la quantità disponibile in un deposito sia inferiore a dieci tonnellate;

b) è accompagnata dall'impegno scritto del concorrente di rispettare le disposizioni del presente regolamento;

c) è fornita la prova che il concorrente ha costituito, nello Stato membro in cui ha presentato l'offerta e prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 22, paragrafo 2, una cauzione di gara di 50 EUR per tonnellata per la gara particolare di cui trattasi.

4. L'offerta diventa irrevocabile una volta scaduto il terminedi cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 24

Per quanto riguarda la cauzione di gara di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera c), il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, e il pagamento del prezzo entro il termine di cui all'articolo 24 *septies*, paragrafo 2, costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Sezione 6

Esecuzione della gara

Articolo 24 bis

1. Il giorno della scadenza del termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti, nonché la quantità di latte scremato in polvere posta in vendita.

Gli Stati membri trasmettono queste indicazioni con l'identificazione dell'operatore con un numero di codice non noto ai servizi della Commissione e segnalano se uno stesso operatore ha presentato più offerte.

▼M9

Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine nel caso in cui nello Stato membro in questione sia disponibile latte scremato in polvere per la vendita.

▼M5

2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, la Commissione fissa un prezzo massimo di vendita del latte scremato in polvere, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Tale prezzo può essere differenziato a seconda della data di entrata all'ammasso e dell'ubicazione dei quantitativi del latte scremato in polvere posto in vendita.

Si può decidere di non dare seguito alla gara.

La decisione relativa alla gara particolare è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼M5

Articolo 24 ter

L'offerta è respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo.

Articolo 24 quater

1. L'organismo di intervento procede all'aggiudicazione della gara conformemente alle regole di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Il latte scremato in polvere è aggiudicato in funzione della data di immagazzinamento, cominciando dal prodotto di più vecchia data del quantitativo totale disponibile nel deposito o nei depositi designati dall'operatore.

3. L'aggiudicatario è il concorrente che offre il prezzo più elevato. Se il quantitativo disponibile non è esaurito, il quantitativo rimanente viene aggiudicato agli altri offerenti, secondo i prezzi proposti, a cominciare dal prezzo più elevato.

4. Qualora con l'accettazione di un'offerta venga superato il quantitativo di latte scremato in polvere ancora disponibile, all'offerente verrà attribuito soltanto il quantitativo disponibile.

Tuttavia, l'organismo di intervento può designare, d'intesa con l'offerente, altri depositi fino al raggiungimento del quantitativo indicato nell'offerta.

5. Qualora con l'accettazione di più offerte recanti il medesimo prezzo per uno stesso deposito venga superato il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte in oggetto.

Tuttavia, qualora la ripartizione comporti l'attribuzione di quantitativi inferiori a 5 tonnellate, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

▼M12

6. Se dopo l'accettazione di tutte le offerte accolte il quantitativo rimanente nei magazzini è inferiore a 5 000 kg, l'organismo di intervento offre tale quantitativo residuo agli aggiudicatari cominciando da quello che aveva presentato l'offerta più elevata. All'aggiudicatario è offerta la possibilità di acquistare il quantitativo residuo allo stesso prezzo del quantitativo aggiudicatogli.

7. Al più tardi il terzo giorno lavorativo della settimana successiva alla pubblicazione della decisione di cui all'articolo 24 *bis*, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo di ogni offerente corrispondente al numero di codice di cui all'articolo 24 *bis*, paragrafo 1.

▼M5

Articolo 24 quinquies

I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

Articolo 24 sexties

1. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara particolare.

La cauzione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera c), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

2. L'aggiudicatario versa all'organismo di intervento, prima del ritiro del latte scremato in polvere e nel termine di cui all'articolo 24 *septies*, paragrafo 2, per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta.

▼M12

3. Salvo in caso di forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha ottemperato al paragrafo 2 del presente articolo, la cauzione di gara di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera c), è incamerata e la vendita è annullata per i quantitativi di cui trattasi.

▼M5

Articolo 24 septies

1. Eseguito il versamento dell'importo di cui all'articolo 24 *sexties*, paragrafo 2, l'organismo di intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:

a) il quantitativo per il quale è stato pagato l'importo corrispondente;

b) il deposito nel quale detto quantitativo è immagazzinato;

c) il termine ultimo per il ritiro del latte scremato in polvere.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, l'aggiudicatario ritira il latte scremato in polvere aggiudicatogli. Il ritiro può essere frazionato in partite di peso non inferiore a 5 tonnellate ciascuna. Tuttavia è possibile ritirare il quantitativo residuo disponibile in un deposito anche se di peso inferiore a 5 tonnellate.

Salvo forza maggiore, se il latte scremato in polvere non viene ritirato entro il termine di cui al primo comma, il magazzinaggio del latte scremato in polvere è a carico dell'aggiudicatario e a suo rischio a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine.

3. La cauzione costituita a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, lettera c), è immediatamente svincolata per i quantitativi ritirati nel termine di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo.

Nei casi di forza maggiore di cui al paragrafo 2, secondo comma, l'organismo di intervento adotta le misure che ritiene necessarie in funzione delle circostanze addotte.

▼M12

———————

———————

▼B

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

I regolamenti (CEE) n. 2213/76, (CEE) n. 1362/87, (CEE) n. 1158/91 e (CE) n. 322/96 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 38

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M12**

ALLEGATO I

REQUISITI DI COMPOSIZIONE, CARATTERISTICHE DI QUALITÀ E METODI ANALITICI

Parametri	Tenore e caratteristiche di qualità	Metodo di riferimento
Tenore di sostanza proteica	Minimo 34,0 % sull'estratto secco non grasso	(1)
Tenore di materia grassa	Massimo 1,00 %	(1)
Tenore di acqua	Massimo 3,5 %	(1)
Acidità titolabile in millilitri di soluzione di idrossido di sodio normaldecimo	Massimo 19,5 ml	(1)
Tenore di lattati	Massimo 150 mg/100 g	(1)
Additivi	Nessuno	(1)
Prova di fosfatasi	Negativa, cioè un'attività fosfatasica uguale o inferiore a 350 mU per litro di latte ricostituito	(1)
Indice di solubilità	Massimo 0,5 ml (24 °C)	(1)
Tenore di particelle combuste	Massimo 15,0 mg, cioè almeno disco B	(1)
Tenore di microrganismi	Massimo 40 000 per grammo	(1)
Ricerca di coliformi	Negativa in 0,1 g	(1)
Ricerca di latticello (2)	Negativa (3)	(1)
Ricerca di siero di latte presamico (4)	Nessuna	(1)
Ricerca di siero di latte acido (4)	Nessuna	Metodo approvato dall'autorità competente
Gusto e odore	Netti	(1)
Aspetto	Colore bianco o leggermente paglierino, assenza di impurità e di particelle colorate	(1)
Antibiotici	Negativo (5)	(1)

(1) I metodi di riferimento da applicare sono quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione (GU L 88 del 29.3.2008, pag. 1).

(2) Per latticello si intende il sottoprodotto della fabbricazione del burro, ottenuto dopo zangolatura o burrificazione della crema e separazione della fase grassa solida.

(3) L'assenza di latticello è determinata mediante un controllo senza preavviso nello stabilimento di produzione, effettuato almeno una volta alla settimana, oppure mediante analisi di laboratorio del prodotto finito da cui risultino al massimo 69,31 mg di PEDF/100 g.

(4) Per siero di latte si intende il sottoprodotto della fabbricazione del formaggio o della caseina, ottenuto dall'azione degli acidi, del caglio e/o dei processi chimico-fisici.

(5) Il latte utilizzato per la fabbricazione del latte scremato in polvere deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004.

▼B

ALLEGATO II

IMBALLAGGIO

1. Il latte scremato in polvere è confezionato in sacchi nuovi di carta, puliti, asciutti e intatti, di contenuto netto di 25 kg.

2. I sacchi sono formati da almeno tre strati di carta, che insieme corrispondono ad un minimo di 420 J/m^2 TEA Average.

   Il secondo strato è ricoperto da uno strato di polietilene di almeno 15 g/m^2.

   All'interno degli strati di carta si trova un sacco di polietilene di almeno 0,08 mm di spessore, termosaldato sul fondo.

3. I sacchi sono conformi alla norma EN 770.

4. All'atto del riempimento, occorre fare in modo che il contenuto del sacco risulti ben compresso, evitando la penetrazione della polvere di latte tra i vari strati di carta.

▼B

ALLEGATO III

CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEL LATTE SCREMATO IN POLVERE

1. Il prelievo dei campioni si effettua in base alla procedura prevista dalla norma internazionale ISO 707; gli Stati membri possono tuttavia impiegare un altro metodo di campionamento purché esso sia conforme a principi della succitata norma.

2. Numero di imballaggi da scegliere casualmente per il campionamento:

   a) per le offerte che contengono fino a 800 sacchi di 25 kg: almeno 8 imballaggi;

   b) per le offerte con oltre 800 sacchi da 25 kg: almeno 8 + 1 imballaggio per ciascuna frazione supplementare di 800 sacchi, o parte di essa.

3. Peso del campione: da ogni imballaggio si prelevano almeno 200 g.

4. Raggruppamento dei campioni: in un campione globale possono essere raggruppati al massimo 9 campioni.

5. Analisi dei campioni: ogni campione globale è sottoposto ad analisi allo scopo di verificare tutte le caratteristiche qualitative di cui all'allegato I.

6. In caso di inidoneità del campione:

   a) se un campione composito risulta fuori norma rispetto a un parametro, la quantità rappresentata da quel campione è respinta;

   b) se un campione composito risulta fuori norma rispetto a più parametri, la quantità rappresentata da quel campione è respinta ed il resto delle quantità dell'offerta provenienti dallo stesso stabilimento sono sottoposte ad un secondo campionamento determinante per analisi. In tal caso:

      — il numero di campioni previsti al punto 2 è raddoppiato,

      — se un campione composito risulta fuori norma rispetto a uno o più parametri, la quantità rappresentata da quel campione è respinta.